

## REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2005

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° gennaio 2005, con la scadenza dell'accordo OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento, sono stati eliminati per quanto riguarda i membri dell'OMC i contingenti sulle importazioni di determinate categorie di prodotti tessili e dell'abbigliamento.
- (2) Il 13 dicembre 2004, prima della liberalizzazione dei contingenti, la Comunità ha introdotto, con il regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, un sistema di sorveglianza per 35 categorie di prodotti tessili interessate dalla liberalizzazione.
- (3) Il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup> («RPC») all'OMC (la clausola di salvaguardia specifica per i tessili) ha introdotto la possibilità d'introdurre specifiche misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni tessili cinesi. Esso prevede che un membro dell'OMC, qualora ritenga che le importazioni di prodotti tessili di origine cinese, a causa di distorsioni del mercato, minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi di tali prodotti, può chiedere consultazioni con la RPC al fine di ridurre o evitare la distorsione del mercato.
- (4) Con il regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha inserito l'articolo 10 bis nel regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di recepire nella legislazione comunitaria il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro.
- (5) Il 6 aprile 2005, la Commissione ha adottato orientamenti indicativi sull'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda una clausola di salvaguardia specifica per i tessili («gli orientamenti»).
- (6) La Commissione europea ha chiesto e avuto consultazioni con la RPC, nel quadro del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC e dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93, per le categorie di prodotti per i quali si riteneva che le importazioni originarie della RPC minacciassero di ostacolare, a causa di distorsioni del mercato, il regolare sviluppo degli scambi. Le consultazioni si sono concluse il 10 giugno 2005 e hanno portato a una soluzione reciprocamente soddisfacente per dieci categorie di prodotti. Il risultato delle consultazioni è contenuto in un memorandum d'intesa della stessa data tra la Commissione europea e il ministero del Commercio della RPC sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e dell'abbigliamento cinesi nell'Unione europea.
- (7) Il memorandum d'intesa riguarda le importazioni dalla RPC alla Comunità di dieci categorie di prodotti: categoria 2 (tessuti di cotone), categoria 4 (magliette), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (camicette), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) e categoria 115 (filati di lino o di ramiè). I codici doganali corrispondenti sono quelli elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (8) La Commissione ritiene che, a causa dell'esistenza o della minaccia di distorsioni del mercato, le importazioni di origine cinese di tali categorie minaccino di ostacolare il regolare sviluppo degli scambi, ai sensi del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC e dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93, per i seguenti motivi.
- (9) Le importazioni della categoria 2 (tessuti di cotone) originarie della RPC sono aumentate del 71 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 124 % del livello di guardia specificato dagli orientamenti («livello di guardia»). Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria provenienti da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Tuttavia, il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è sceso del 21 % (secondo i dati di sorveglianza delle importazioni), cioè molto più velocemente del prezzo medio di altri paesi (- 2 % in base ai dati Eurostat di gennaio-marzo). La situazione è più grave per quanto riguarda le importazioni di prodotti della sottocategoria 2A (tessuti di denim), in quanto le importazioni dalla Cina nel primo trimestre del 2005 sono aumentate del 102 % rispetto allo stesso periodo del 2004, mentre le importazioni totali sono aumentate del 15 % e i prezzi medi per unità sono scesi del 20 %.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Documento WT/MIN(01)3 del 10 novembre 2001.

<sup>(4)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

- (10) Le importazioni della categoria 4 (magliette) originarie della RPC sono aumentate del 199 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni di questa categoria al 197 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 24 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %.
- (11) Le importazioni della categoria 5 (maglie) originarie della RPC sono cresciute del 530 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 194 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 14 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 42 %.
- (12) Le importazioni della categoria 6 (pantaloni) originarie della RPC sono cresciute del 413 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 312 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 18 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 14 %.
- (13) Le importazioni della categoria 7 (camicette) originarie della RPC sono cresciute del 256 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 207 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 4 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 30 %.
- (14) Le importazioni della categoria 20 (biancheria da letto) originarie della RPC sono cresciute del 158 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 107 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 34 %.
- (15) Le importazioni della categoria 26 (abiti interi da donna) originarie della RPC sono cresciute del 219 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 212 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate dell'1 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è aumentato del 2 %, come rilevato dal sistema di sorveglianza. Tuttavia, i dati reali Eurostat del primo trimestre registrano un calo dei prezzi del 42 %.
- (16) Le importazioni della categoria 31 (reggiseni) originarie della RPC sono cresciute del 110 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 145 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 6 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 37 %.
- (17) Le importazioni della categoria 39 (biancheria da tavola e da cucina) originarie della RPC sono cresciute del 64 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 110 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 10 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è diminuito del 39 %.
- (18) Le importazioni della categoria 115 (filati di lino o di ramiè) originarie della RPC sono cresciute del 55 % in volume nei primi quattro mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004. Ciò fa salire le importazioni della categoria al 150 % del livello di guardia. Nello stesso periodo, le importazioni di questa categoria da tutti i paesi sono aumentate del 40 %. Il prezzo medio delle importazioni di origine cinese è rimasto stabile (è aumentato del 3 % secondo i dati della sorveglianza sulle importazioni o è rimasto immutato secondo Eurostat). Tuttavia, va rilevato che il prezzo unitario medio delle importazioni di origine cinese è inferiore alla metà del prezzo medio praticato dai produttori comunitari.
- (19) Occorre recepire nel regolamento (CEE) n. 3030/93 i livelli delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento provenienti dalla RPC ed altre disposizioni di attuazione contenute nel memorandum d'intesa.
- (20) Occorre modificare l'articolo 27 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 per dettagliare maggiormente le disposizioni per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro del sistema di sorveglianza statistica a posteriori per alcuni prodotti tessili.
- (21) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (22) Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione, al fine di consentire un'attuazione rapida del memorandum d'intesa.
- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III e V del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati come risulta dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

1) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO II

**PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Bielorussia

Cina

Russia

Serbia

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam»

2) L'allegato III è modificato come segue:

a) L'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 27*

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. La sorveglianza viene effettuata conformemente allo schema di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (\*). In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma comunque entro il 12 di ogni mese per il mese precedente, le quantità totali importate e il loro valore, specificando la data di immissione in libera pratica dei prodotti, l'origine dei prodotti e il numero d'ordine. Le informazioni devono indicare il codice della nomenclatura combinata e, se del caso, le suddivisioni TARIC, la categoria dei prodotti cui appartengono e, qualora opportuno, le unità supplementari richieste per tale codice di nomenclatura. Le informazioni devono essere in un formato compatibile con il sistema di sorveglianza gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale.

(\*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).»

b) L'articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

— due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

— Bielorussia = BY

— Cina = CN

— Serbia = XS

— Uzbekistan = UZ

— Vietnam = VN

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue:

— AT = Austria

— BL = Benelux

— CY = Cipro

— CZ = Repubblica ceca

— DE = Repubblica federale di Germania

- DK = Danimarca
- EE = Estonia
- GR = Grecia
- ES = Spagna
- FI = Finlandia
- FR = Francia
- GB = Regno Unito
- HU = Ungheria
- IE = Irlanda
- IT = Italia
- LT = Lituania
- LV = Lettonia
- MT = Malta
- PL = Polonia
- PT = Portogallo
- SE = Svezia
- SI = Slovenia
- SK = Slovacchia

— un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "5" per il 2005 e "6" per il 2006,

— un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

— un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.»

c) La tabella B è sostituita dalla tabella seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Cina	I A	1	tonnellate
		3	tonnellate
		di cui 3a	tonnellate
		ex 20	tonnellate
	I B	8	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
		22	tonnellate
		23	tonnellate
	II B	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
14		1 000 pezzi	
15		1 000 pezzi	
16		1 000 pezzi	
	17	1 000 pezzi	

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
		28	1 000 pezzi
		29	1 000 pezzi
		78	tonnellate
		83	tonnellate
	III A	35	tonnellate
	III B	97	tonnellate
	IV	117	tonnellate
		118	tonnellate
		122	tonnellate
	V	136A	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
		159	tonnellate
		163	tonnellate»

3) L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO V

#### LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

a) **Applicabili all'anno 2005**

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2005
Bielorussia	GRUPPO I A		
	1	tonnellate	1 585
	2	tonnellate	5 100
	3	tonnellate	233
	GRUPPO I B		
	4	1 000 pezzi	1 600
	5	1 000 pezzi	1 058
	6	1 000 pezzi	1 400
	7	1 000 pezzi	1 200
	8	1 000 pezzi	1 110
	GRUPPO II A		
	9	tonnellate	363
	20	tonnellate	318
	22	tonnellate	498
	23	tonnellate	255
	39	tonnellate	230
	GRUPPO II B		
	12	1 000 paia	5 958
	13	1 000 pezzi	2 651
	15	1 000 pezzi	1 500
	16	1 000 pezzi	186
	21	1 000 pezzi	889
	24	1 000 pezzi	803
	26/27	1 000 pezzi	1 069
	29	1 000 pezzi	450
	73	1 000 pezzi	315
	83	tonnellate	178

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2005
	GRUPPO III A		
	33	tonnellate	387
	36	tonnellate	1 242
	37	tonnellate	463
	50	tonnellate	196
	GRUPPO III B		
	67	tonnellate	339
	74	1 000 pezzi	361
	90	tonnellate	199
	GRUPPO IV		
	115	tonnellate	87
	117	tonnellate	1 800
118	tonnellate	448	
Serbia <sup>(1)</sup>	GRUPPO I A		
	1	tonnellate	
	2	tonnellate	
	2a	tonnellate	
	3	tonnellate	
	GRUPPO I B		
	5	1 000 pezzi	
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
	GRUPPO II A		
	9	tonnellate	
GRUPPO II B			
15	1 000 pezzi		
16	1 000 pezzi		
GRUPPO III B			
67	tonnellate		
Vietnam <sup>(2)</sup>	GRUPPO I B		
	4	1 000 pezzi	
	5	1 000 pezzi	
	6	1 000 pezzi	
	7	1 000 pezzi	
	8	1 000 pezzi	
	GRUPPO II A		
	9	tonnellate	
	20	tonnellate	
	39	tonnellate	
	GRUPPO II B		
	12	1 000 paia	
	13	1 000 pezzi	
	14	1 000 pezzi	
	15	1 000 pezzi	
	18	tonnellate	
	21	1 000 pezzi	
	26	1 000 pezzi	
	28	1 000 pezzi	
	29	1 000 pezzi	
	31	1 000 pezzi	
68	tonnellate		
73	1 000 pezzi		
76	tonnellate		
78	tonnellate		
83	tonnellate		

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2005
	GRUPPO III A 35 41	tonnellate tonnellate	
	GRUPPO III B 10 97	1 000 paia tonnellate	
	GRUPPO IV 118	tonnellate	
	GRUPPO V 161	tonnellate	

(<sup>1</sup>) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), le restrizioni quantitative per la Serbia non si applicano. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

(<sup>2</sup>) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35), le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese. La Comunità europea si riserva il diritto di ripristinare tali restrizioni in determinate circostanze.

b) **Applicabili agli anni 2005, 2006 e 2007**

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari		
			Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ( <sup>1</sup> )	2006	2007
Cina	GRUPPO I 2 (compreso 2a)	tonnellate	26 217	61 948	69 692
	GRUPPO I B				
	4	1 000 pezzi	150 985	540 204	594 225
	5	1 000 pezzi	68 974	199 704	219 674
	6	1 000 pezzi	104 045	348 072	382 880
	7	1 000 pezzi	24 761	80 493	88 543
	GRUPPO II A				
	20	tonnellate	6 451	15 795	17 770
	39	tonnellate	5 521	12 349	13 892
	GRUPPO II B				
	26	1 000 pezzi	7 959	27 001	29 701
	31	1 000 pezzi	96 086	225 692	248 261
GRUPPO IV					
115	tonnellate	1 911	4 740	5 214	

(<sup>1</sup>) Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma immesse in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione di tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite prima dell'11 giugno 2005 e del 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti a partire dall'11 giugno 2005 rientrano nei limiti quantitativi 2005. Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

Le richieste di licenze per l'importazione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle competenti autorità di uno Stato membro entro il 15 agosto 2005.»